

STATUTO  
CAPO I°  
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

**Art. 1) Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata "Idropolis Piscine S.r.l." La Società svolge i servizi di cui all'oggetto sociale strumentalmente all'attività degli enti pubblici partecipanti, in funzione della loro attività e nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dei soci in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 utilizzando conseguentemente le modalità dell'affidamento diretto "*in house providing*" nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale. La società, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 13 D.L. 223/2006, non potrà partecipare ad altre società od enti di qualsiasi natura.

**Art. 2) Sede e domicilio dei soci**

La società ha sede a San Giovanni in Persiceto (BO). La società può istituire, modificare o sopprimere, succursali, agenzie, rappresentanze sul territorio italiano, istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio notificare tempestivamente alla società ogni cambiamento del proprio domicilio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tali cambiamenti dovranno immediatamente essere comunicati al Registro delle Imprese. Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati e nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) o telefax, sempre che i medesimi l'abbiano comunicato alla società.

**Art. 3) Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci.

**Art. 4) Controllo analogo dei soci**

In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire ai soci l'effettuazione, sull'attività sociale, di un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sulle attività da loro svolte direttamente (c.d. "*in house providing*").

A tal fine il consiglio di amministrazione:

a) predispone e sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione dei beni di proprietà della società e/o ad essa conferiti dai soci, provvedendo altresì ad inviarlo, una volta approvato, agli uffici competenti dei soci, secondo le scadenze con essi concordate, in attuazione e nel

rispetto delle indicazioni degli stessi;

b) predisporre entro il 31 Luglio di ogni anno di una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci; una volta ottenuta tale approvazione sarà cura dell'organo amministrativo trasmettere i documenti agli organi preposti dei singoli soci;

c) predisporre e sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci, entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera a)], con la verifica degli investimenti effettuati.

#### **Art. 5) Oggetto**

La società ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'ampliamento, nonché tutti i servizi complementari e/o connessi, delle piscine coperte e scoperte di San Giovanni in Persiceto (BO).

L'organizzazione e la gestione delle attività da svolgersi nelle strutture sociali sarà affidata a terzi mediante gara d'appalto.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati, acquistare, cedere o affittare aziende, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussioni e avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, e potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti.

Infine potrà compiere ogni attività connessa od affine o complementare con l'oggetto sociale sopra indicato.

In ogni caso la società potrà svolgere tutte le altre attività compatibili con i suoi scopi societari, purché affidate nel rispetto delle regole previste nel nostro ordinamento in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

### CAPO II°

#### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

#### **Art. 6) Misura del capitale**

6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta anche in deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

6.3 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da

ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

6.4 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6.5 In virtù di quanto stabilito al successivo art. 8 del presente statuto, qualora in sede di aumento del capitale sociale uno o più soci non procedano alla sottoscrizione di tale aumento, questi dovranno necessariamente procedere alla cessione della loro intera quota nei confronti di tutti gli altri soci, i quali la acquisteranno in misura tale da mantenere l'identica proporzionalità delle quote di capitale sociale, così come stabilito dal successivo art. 8. In subordine alla suddetta ipotesi, con l'accordo di tutti i restanti soci e fermo restando quanto stabilito dal presente statuto dall'art. 9.2, la cessione potrà avvenire nei confronti di un nuovo socio, che si impegni anche alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato. Qualora i soci restanti non provvedano all'acquisto della quota del socio non aderente all'aumento di capitale e il medesimo socio non ceda la quota ad un nuovo socio come previsto nel precedente capoverso, il socio non aderente incorrerà in una causa di esclusione ai sensi del successivo art. 11.

6.6 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice civile.

#### **Art. 7) Finanziamenti dei soci alla società**

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa per tempo vigente in materia di raccolta di risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

#### **Art. 8) Quote di partecipazione al capitale sociale**

La società è costituita solo da enti pubblici territoriali quali i Comuni e le quote di partecipazione al capitale sociale sono ripartite pariteticamente fra tutti i soci. Sia in fase di costituzione della società, sia durante tutta la sua vita, è fatto divieto ai soci di possedere partecipazioni al capitale sociale in misura diversa di quella paritetica.

Qualora in capo ad uno o più soci dovesse venire meno tale pariteticità, il

socio o i soci che possiedono una partecipazione superiore a quella degli altri soci dovranno obbligatoriamente procedere alla cessione della parte eccedente della propria quota nei confronti degli altri soci, che dovranno obbligatoriamente acquistarla, in misura tale da ripristinare la piena pariteticità delle partecipazioni. I diritti di voto e tutti gli altri diritti derivanti dal possesso della quota di partecipazione eccedente, sono sospesi sino alla cessione che ripristina la pariteticità delle partecipazioni. Fatto salvo quanto previsto nel precedente capoverso, i diritti di voto spettanti a ciascun socio nell'assemblea dei soci, qualunque sia la materia trattata, sono proporzionali alla quota di partecipazione posseduta da ciascuno di essi. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1°, C.C. i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

## **Art. 9) Trasferimento delle quote di partecipazione - gradimento**

### **9.1 Trasferimento delle quote**

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 6 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- in sede di trasferimento delle quote sociali è necessario rispettare quanto stabilito dall'art. 8, primo capoverso, del presente statuto in tema di misura di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci;
- per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compreso, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o di conferimento di azienda, fusione o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti;
- il diritto di prelazione può essere esercitato da tutti i soci aventi diritto, ma solo a condizione che tutti gli aventi diritto lo esercitino, in modo da consentire il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 primo capoverso, del presente statuto; in questo caso al socio che cede la propria intera partecipazione, subentreranno in misura proporzionale tutti gli altri soci. Qualora al socio cedente subentri un nuovo soggetto, estraneo alla compagine sociale, il diritto di prelazione è escluso in capo a tutti gli altri

soci, fermo restando il rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi in tema di trasferimento delle quote partecipazione;

- il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 45 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

## **9.2 Gradimento**

In tutti casi in cui un socio intenda cedere, a qualsiasi titolo e nel rispetto

di quanto previsto al precedente punto 9.1, la propria quota ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorrerà, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della predetta quota il gradimento da parte dell'assemblea dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e la descrizione della quota da alienare, il corrispettivo ed i termini di pagamento della transazione. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e dovrà essere comunicata al socio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta proposta di cessione, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.

Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter Codice Civile.

A tal fine l'organo amministrativo nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le quote da parte degli altri soci, in questo caso il socio sarà comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria quota.

Qualora i soci non provvedano all'acquisto della partecipazione soggetta al gradimento nei sessanta giorni successivi, al socio alienante spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2355-bis, 2437, 2437-bis e 2437-ter del C.C., si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto in tema di recesso del socio.

Il trasferimento che avvenga in violazione della clausola di gradimento e/o del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, con la conseguenza che la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità della quota e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

#### **Art. 10) Particolari diritti dei soci**

In relazione alla eventuale distribuzione delle riserve patrimoniali, degli utili di esercizio formatesi anteriormente alla costituzione della società ed in sede di ripartizione dell'attivo patrimoniale rinveniente al termine della procedura di liquidazione della società, a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta da ciascun socio, sono previste, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod. Civ., le seguenti percentuali di ripartizione

Socio Comune di San Giovanni in Persiceto	48,60 %
Socio Comune di Crevalcore	24,89 %
Socio Comune di Sala Bolognese	10,66 %
Socio Comune di Sant'Agata Bolognese	10,63 %
Socio Comune di Anzola dell'Emilia	5,22 %

Totale

100,00 %

## **Art. 11) Recesso ed esclusione del socio**

### **11.1 Il socio può recedere dalla società, per tutta la sua partecipazione:**

- a) nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile;
- b) nel caso in cui si realizzi quanto descritto dall'art. 9.2 penultimo capoverso (mancato acquisto delle quote poste in vendita da un socio da parte degli altri soci, in caso di diniego del gradimento). In questo caso spetta anche agli altri soci il medesimo diritto di recesso maturato in capo al socio che aveva manifestato la volontà di recedere dalla società;

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata a.r. o a mano (con firma per ricevuta), che dovrà essere inviata alla società entro 30 (trenta) giorni:

- 1) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;
- 2) dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso, se tale fatto è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese.

Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

La liquidazione della partecipazione del socio receduto avverrà alle condizioni previste dalla legge.

### **11.2 Costituisce causa di esclusione dalla società:**

- a) il perdurare del possesso da parte di uno o più soci di una partecipazione superiore a quella degli altri soci, che violi pertanto il disposto dell'art. 8 del presente statuto in tema di pariteticità delle partecipazioni al capitale sociale;
- b) il verificarsi della condizione di cui all'art. 6.5 ultimo capoverso, del presente statuto (mancata adesione di un socio all'aumento del capitale sociale e concomitante mancata cessione della quota ai soci restanti o ad un nuovo socio, che provvedano alla sottoscrizione dell'aumento).

L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio

escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice Civile decorrono a partire dalla data di spedizione della comunicazione di esclusione.

Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile.

CAPO III°  
ASSEMBLEE

**Art. 12) Decisione dei soci - competenze**

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2, C.C.:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e l'approvazione dei documenti di cui all'art. 4 del presente statuto (controllo analogo);
- d) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli Amministratori e l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L. 244/07 come modificato dall'art. 71 della L. n. 69/09;
- e) la nomina del Revisore Legale o dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché del soggetto cui affidare la revisione legale dei conti ex art. 13 D.Lgs. 39/2010, nonché i loro compensi;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti;
- g) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- h) ogni decisione relativa alla proroga di durata della società od all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del termine previsto al precedente art. 3;
- i) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

**Art. 13) Decisioni dei soci – Modalità**

Le decisioni dei soci sono adottate unicamente mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis C.C..

**Art. 14) Assemblea dei soci – Convocazione**

L'assemblea è convocata dal Presidente del C.d.A. mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).



In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale; siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati; nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Ai fini del rispetto di quanto sopra ed in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice civile, occorre che gli amministratori (e se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

#### **Art. 15) Assemblea dei soci – Luogo di convocazione**

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

#### **Art. 16) Assemblea dei soci – Rappresentanza**

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

#### **Art. 17) Assemblea dei soci – Presidenza**

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis, comma 4, del Codice civile.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

#### **Art. 18) Assemblea dei soci – Quorum costitutivo - Intervento in assemblea**

L'assemblea è validamente costituita, in presenza di regolare convocazione, ove sia presente in proprio o per delega almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Vale quanto stabilito dall'art. 14, ultimo paragrafo, del presente statuto.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

L'assemblea può svolgersi solo se gli intervenuti sono tutti presenti nel medesimo luogo, non essendo consentito che gli intervenuti possano essere dislocati in più luoghi.

### **Art. 19) Decisioni dei soci – Quorum deliberativo**

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

La trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la deliberazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, la messa in liquidazione della società, l'effettuazione di operazioni straordinarie, l'introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria ed in generale le modifiche del presente statuto, sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero complessivo dei diritti di voto il voto del socio in conflitto di interessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore legale e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

### **Art. 20) Assemblea dei soci – Verbalizzazione**

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

## CAPO IV°

### ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

### **Art. 21) Amministrazione della società**

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri (compreso il Presidente), i cui componenti possono operare con il metodo collegiale.

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina degli amministratori mancanti.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, si considera decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci provvedono alle nuove nomine.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio;

nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; in ogni caso i rimborsi delle spese ed i compensi potranno essere riconosciuti solo entro i limiti imposti in materia dalla normativa vigente. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

### **Art. 22) Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a

deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio d'amministrazione possono svolgersi solo mediante riunione degli intervenuti nel medesimo luogo, non essendo consentito che gli stessi possano essere dislocati in più luoghi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, salvo il caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

### **Art. 23) Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale, compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

### **Art. 24) Amministratori delegati, direttori e procuratori**

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4 del Codice civile.

A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali, di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alla trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

#### **Art. 25) Rappresentanza sociale**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale potrà delegare a ciò un altro componente del Consiglio. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

#### **Art. 26) Controllo legale dei conti e controllo contabile**

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 C.C.; il collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che ha anche funzione di revisore legale dei conti; salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale stesso, la revisione legale dei conti potrà essere affidata anche ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia ovvero, a discrezione dell'Assemblea dei Soci, un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi di cui uno con la qualifica di Revisore legale e di due supplenti di cui uno con la qualifica di Revisore Legale.

Il revisore o il collegio sindacale nominati ai sensi del 2 comma vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del revisore o del collegio sindacale si applicano, ove nel presente statuto non vi sia una un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile. e articoli 2309 *bis* e seguenti del Codice Civile. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2010.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi unicamente mediante la riunione di tutti gli intervenuti nel medesimo luogo.

#### **Art. 27) Azione di responsabilità**

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

#### CAPO V°

#### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

#### **Art. 28) Esercizi sociali, bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio.

Esso è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

Gli utili netti risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti durante tutta la vita della società ed almeno il 5 (cinque) per cento, dovrà essere accantonato ogni anno alla Riserva Legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale.

E' fatto inoltre divieto di distribuzione, durante tutta la vita della società, delle somme accantonate nelle Riserve Patrimoniali formatesi in periodi antecedenti la trasformazione in società a responsabilità limitata.

#### CAPO VI°

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Art. 29) Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società

l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

Per la ripartizione dell'attivo rinveniente dalla liquidazione vale quanto disposto dall'art. 10 del presente statuto.

#### CAPO VII°

#### FORO COMPETENTE

#### **Art. 30) Foro competente**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### CAPO VIII°

#### NORME FINALI

#### **Art. 31) Legge applicabile**

Al presente statuto si applica la legge italiana.

#### **Art. 32) Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax ufficialmente comunicati alla società risultanti dalla comunicazione medesima (conservata ordinatamente agli atti della società) o dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) la comunicazione inviata con lettera raccomandata a/r di cui all'art 2 ultimo capoverso del presente statuto, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei sindaci e del revisore contabile.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

**Art. 33) Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

FIRMATO: RENATO MAZZUCA

FIRMATO: BROGLIA CLAUDIO

FIRMATO: TOSELLI VALERIO

FIRMATO: DANIELA OCCHIALI

FIRMATO: LORIS ROPA

FIRMATO: EMANUELA LA ROSA NOTAIO